

V.G. 13825/2017



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare, nella persona del Giudice Delegato dott.ssa Caterina Bordo, ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

nel procedimento ex artt. 6 e ss. L. n. 3/12 iscritto al n. 13825 del Registro Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2017

letto il ricorso depositato in data 24/7/2017 con il quale ha proposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, co. 1 L. n. 3/12 "di estinguere parte dei debiti assunti, nella specie l'importo di € 57.600,00, a fronte di un debito di € 101.050,41 ..., mediante il versamento di una somma mensile di € 800,00 a tutti i creditori chirografari, da corrispondere nei prossimi sei anni"; visti la relazione del professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co. 9 L. n. 3/12 e la revisione del piano del consumatore dal medesimo depositata in data 20/3/2018; rilevato che il ricorrente si trova in condizione di sovraindebitamento per come descritta all'art. 6, co. 2 della predetta fonte normativa; che, in particolare, per come evincibile dagli atti, l'indebitamento non dipende da obbligazioni riferite ad attività imprenditoriale o professionale ma da situazioni di natura lavorativa e familiare; che il ricorrente non si è avvalso nei cinque anni antecedenti al deposito del ricorso di alcuna delle procedure di cui alla L. n. 3/12 e non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis di tale normativa; dato atto che le posizioni debitorie risultano analiticamente illustrate nel piano del consumatore depositato in atti ed ammontano, come da ultimo indicato nella revisione del piano del consumatore



depositata in data 20/3/2018, a complessivi € 99.649,99; che i crediti sono tutti maturati in ragione di rapporti di finanziamento e di conto corrente e non sono assistiti da alcun privilegio; considerato che, a fronte dell'esposizione debitoria in questione, il ricorrente propone ai creditori un piano che prevede "il pagamento di parte dei propri debiti (in proporzione alla propria disponibilità), attraverso la cessione dell'indennità corrisposta dall'Inps a titolo di pensione di anzianità con l'esclusione di ciò che lo stesso intende trattenere a titolo di esigenze familiari di sopravvivenza (€ 382,89 al mese) e di quanto necessita per la copertura di tutte le spese quantificate e documentate dal debitore (€ 805,025 al mese) [e quindi mediante il versamento di] una somma mensile di € 800,00, chiamata <<Rateo mensile disponibile>>, nei successivi 6 anni rispetto all'eventuale omologazione dell'Istituto in esame", per un totale di € 57.600,00, sicchè, "tenendo conto del soddisfacimento integrale del compenso all'Organismo OOC", si raggiunge "un soddisfacimento fino al 55,24% degli altri creditori chirografari (in proporzione al credito vantato)"; che, quanto alla materiale esecuzione del piano medesimo, si prevede di "accendere un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento, con relativo IBAN, su cui far confluire i versamenti periodici mensil[i] a mezzo bonifico da parte del sovraindebitato, [conto] visionabile in online-banking dal gestore della crisi e dall'Organismo OCC con modalità esclusivamente telematiche e non dispositive, essendo gli atti di disposizione ed i prelevamenti soggetti ad esclusiva autorizzazione e mandato del Giudice designato alla crisi da sovraindebitamento"; rilevato che il professionista designato ha confermato nella propria relazione la sussistenza del sovraindebitamento ed ha indicato le cause dello stesso e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, l'insussistenza di atto del debitore impugnati dai creditori ed ha espresso un giudizio positivo quanto a completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; che, in particolare, secondo quanto indicato nella relazione, le cause dell'indebitamento vanno ricercate in sopravvenute difficoltà lavorative del ricorrente, il quale ha "ritenu[to] di poter far fronte alle esposizioni debitorie con



entrate future che non si sono poi concretizzate” e risultano sufficientemente comprovate dalla documentazione esibita dal debitore; che, dunque, l’indebitamento non può dirsi determinato da comportamenti colposi ascrivibili al ricorrente e sussistono conseguentemente le condizioni di omologa previste dall’art. 12 bis, co. 3 L. n. 3/12; che tutti i creditori hanno ricevuto da parte dal professionista designato il piano del ricorrente e nessuno ha formulato contestazioni; che, infine, il piano, come attestato dal professionista medesimo, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore ed appare altresì più favorevole alla liquazione del patrimonio in quanto “gli unici beni nella disponibilità del debitore risultano essere due autovetture di vecchia data (immatricolate rispettivamente in data 1997 e 2006) con valore di mercato pari a zero”,

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente ;
- dispone che i pagamenti vengano eseguiti dal professionista nominato dott.ssa Laura Carosi mediante bonifici mensili secondo quanto specificato nel piano medesimo;
- dichiara che a far data dalla omologazione del piano non possono esser iniziate o proseguite azioni esecutive individuali per causa o titolo anteriore;
- dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Roma, a cura del professionista.

Roma, 31/7/2018

Il Giudice Delegato

